

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Fornitura del servizio di pulizia della sede della SISPI

GIG: Z981C1FE01

Capitolato Speciale di Appalto

Art.1 Caratteristiche del servizio

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. e il soggetto aggiudicatario della fornitura del servizio di pulizia della sede della SISPI.

Prezzo a base d'asta € 36.000,00 (trentaseimila/00 euro) oltre iva; l'importo a base d'asta è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 150,00 non soggetti a ribasso d'asta.

Il servizio dovrà essere erogato presso i locali ubicati in Palermo - Via Amm. S. Denti di Piraino n. 7, per complessivi 3.000 (tremila) metri quadrati circa di superficie utilizzati dalla SISPI quale propria sede operativa.

Art. 2 Durata del servizio

La durata del servizio è di 12 mesi.

Art. 3 Criteri di Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto, regolato dal presente Capitolato, avverrà con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

E' obbligatorio effettuare un sopralluogo sui luoghi, previa richiesta a mezzo e-mail PEC: *ufficioacquisti@cert.sispi.it*, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza:

i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dell'abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la categoria oggetto della fornitura.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

• A) Requisiti Generali

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- **B) Requisiti di capacità economica - finanziaria**

1. Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l'operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari a al valore a base d'asta.
2. Solidità economico-finanziaria.

A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

A dimostrazione del requisito di cui al punto 2 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- **C) Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- Certificazione EN ISO 9001:2008, per i servizi oggetto dell'Appalto;
- Esperienza professionale almeno triennale, anche non continuativa da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

Art. 5 Cauzioni e garanzie richieste.

Ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, Il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria ai sensi a favore della Stazione Appaltante, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di cui all'art. 1 comma 2.

La garanzia deve essere rilasciata da uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:

I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

IV) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

A norma del comma 5 dell'art. 93, la cauzione provvisoria deve avere validità di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo della garanzia può essere ridotto nella misura di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata

da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 6 Cessione e subappalto

E' ammesso il subappalto nei termini di legge.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 7 Fatturazione e pagamento

Il prezzo di aggiudicazione verrà liquidato sulla base di fatture mensili pari a 1/12 dell'importo annuale offerto. La liquidazione avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura e potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è UF9HI3, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica ed in assenza del quale la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 8 Penali e sanzioni

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto al cronoprogramma definito secondo quanto previsto nel capitolato e nei documenti che regolano la stessa Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carenza/mancata prestazione descritta nel presente capitolato, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti e per ogni altra mancata prestazione, ritardo o negligenza rilevata sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 9.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura ed ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in una delle modalità indicate dall'art. 93, comma 3, del ridetto D.Lgs. 50/2016, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai fini della stipula. Tale garanzia dovrà essere presentata entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante al fine di stipulare il contratto e dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione che hanno emesso la garanzia fideiussoria dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

L'importo della cauzione di cui al comma precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato sul prezzo totale a base d'asta, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) in ragione della dichiarazione presentata dal Fornitore in sede di gara, del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 10 Assicurazioni

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle

persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.

Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 11 Rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 Protezione dei dati personali.

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal personale impiegato nell'esecuzione del Servizio quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 12 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex D.Lds 136/10 e L.R. 15/2008.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui alla L.R. 15/08 e s.m.i..

In particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i., il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 7 c. 4 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 13 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.

Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:

- a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
- b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.

Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 14 Risoluzione contrattuale

La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'effettuazione dello stesso. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro

concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Sispi al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente contratto sarà risolto.

Nei casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della Sispi, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente Capitolato, eccezion fatta per quella affidata in subappalto nei termini di legge.

La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà nei termini di legge.

Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 15 Responsabilità in caso di avvalimento

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro

soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 16 Osservanza di leggi e decreti

Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.

Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 17 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 2.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 19 Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura

L'Impresa si impegna ad eseguire la Fornitura secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche, nel rispetto delle periodicità indicate nei Fogli di Lavoro, con propri mezzi, con personale alle proprie dipendenze e con organizzazione a proprio rischio.

Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione nonché tutti gli interventi di pulizia con periodicità semestrale dovranno essere svolti in giornate non lavorative, previo accordo con il Referente della SISPI per la Fornitura de quo.

Le Specifiche Tecniche potranno essere oggetto di chiarimenti e delucidazioni in merito alle modalità operative di esecuzione dei servizi ivi dettagliatamente descritti, da parte del Referente della SISPI per la Fornitura de quo.

L'Impresa prende atto che la corretta osservanza delle Specifiche Tecniche costituisce adempimento contrattuale essenziale.

Tutte le attività inerenti alla Fornitura dovranno essere svolte a regola d'arte e con completa soddisfazione della SISPI, pena l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 8, e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 14, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

Art. 20 Materiali ed apparecchiature

Il Fornitore si impegna a fornire, a proprie spese, tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto, restando a carico della SISPI l'onere derivante dal consumo di energia elettrica per lucidatrici, aspirapolvere e simili, nonché la fornitura di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta e bicchieri di plastica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il Fornitore di compiere quanto necessario per la buona esecuzione della Fornitura nonché di impiegare uomini, attrezzature e mezzi - di cui il Fornitore dichiara espressamente, ad ogni effetto, l'adeguatezza, anche ai fini dell'integrità dei locali nonché dei relativi arredi e delle attrezzature ivi collocate - idonei per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla Fornitura medesima nel rispetto delle tempistiche e delle periodicità di cui alle Specifiche Tecniche.

Si conviene che per il deposito delle attrezzature, delle macchine e dei materiali di consumo, la SISPI, ove possibile, metterà a disposizione del Fornitore idonei spazi della propria sede.

Art. 21 Coordinamento

Il Fornitore individuerà un "Responsabile della Fornitura", cui competeranno il coordinamento e la supervisione delle attività inerenti alla Fornitura, raggiungibile attraverso telefono, fax e e-mail, i cui riferimenti saranno comunicati dal Fornitore alla SISPI all'atto della sottoscrizione per accettazione della Lettera d'Ordine.

Ogni comunicazione fatta dalla SISPI al "Responsabile della Fornitura" si intenderà come fatta al Fornitore.

Art. 22 Clausola sociale

Nel caso in cui il Fornitore abbia necessità di disporre di ulteriori risorse umane e compatibilmente con la propria organizzazione, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente CCNL di categoria ed in particolare quanto disposto dall'art. 4 dello stesso contratto in tema di garanzie dei livelli occupazionali occupati.

Art. 23 Personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura

Il Fornitore dovrà prestare espletare la Fornitura con personale specializzato alle sue dirette dipendenze, il quale pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impegnato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Al personale del Fornitore sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore nonché di quanto previsto dalla stessa SISPI in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

Il personale del Fornitore dovrà essere di gradimento della SISPI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della SISPI entro 5 (cinque) giorni solari dalla relativa richiesta.

Il Fornitore dovrà fornire - prima della data di inizio attività indicata nella Lettera d'Ordine - l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, aggiornandolo in caso di sostituzione dello stesso.

Il Fornitore potrà variare il suddetto personale in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione alla SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

Art. 24 Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.

La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 25 Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.